

CAI di Gavirate - regolamento Sezione ---> Sottosezione
Revisione del Maggio 2010

Art.1 - Le Sottosezioni della sezione di Gavirate del Club Alpino Italiano sono rette dallo statuto e dal regolamento generale del CAI, dal regolamento sezionale e per quanto non contemplato, dalle seguenti norme.

Art.2 - La Sottosezione svolge le proprie attività in piena autonomia e nel miglior spirito di collaborazione con la Sezione madre.

Art.3 - La Sottosezione è retta dal Consiglio sottosezionale eletto in autonomia dalla propria Assemblea generale dei soci.

Il Consiglio è composto da un massimo di 9 (nove) consiglieri.

L'Assemblea sottosezionale elegge inoltre 2 (due) Revisori dei conti, che durano in carica 2 anni.

Art.4 - Il Reggente eletto dal Consiglio della Sottosezione rappresenta ad ogni effetto la Sottosezione in seno alla Sezione e partecipa alle riunioni consiliari di Sezione con facoltà di esercizio del diritto di voto e di delega.

Art.5 - Nella seduta del Consiglio sottosezionale ha diritto di partecipare il Presidente della Sezione madre o un suo delegato, con facoltà di esercizio del diritto di voto.

Art.6 - Le quote sociali minime vengono stabilite annualmente dalla Sezione.

In nessun caso le quote associative della Sottosezione potranno essere inferiori a quelle della Sezione.

Art.7 - L'aliquota spettante alla Sottosezione è pari a quella di competenza della Sezione e verrà corrisposta con le seguenti modalità :

- entro il 30 Aprile la quota inerente i rinnovi al 31 Marzo;

- entro il 30 Novembre l'eventuale conguaglio dovuto ai rinnovi dopo il 31 Marzo;

Contestualmente alla riscossione della quota la Sottosezione lascia alla Sezione, a titolo di rimborso spese, una somma pari al 10% del totale annua di propria spettanza.

Art.8 - Il notiziario sottosezionale verrà inviato almeno al Presidente di Sezione ed il notiziario sezionale verrà inviato almeno al Reggente della Sottosezione.

La Sottosezione, su richiesta specifica, può usufruire di uno spazio, che comunque non può superare il quarto dell'intero, sul notiziario sezionale e contribuire alle spese di stampa in proporzione allo spazio occupato.

La Sezione e la Sottosezione sosterranno ognuna le proprie spese di spedizione per l'invio dei notiziari ai propri Soci.

Art.9 - La Sottosezione provvede alla nomina dei rappresentanti da inviare alle Assemblee generali dei Soci della Sezione.

Detti rappresentanti, aventi diritto ad un unico voto per sè e per i propri rappresentati, vengono scelti nella misura di 1 (uno) ogni 10 (dieci) Soci o frazione di dieci, escludendo dal computo i Soci aventi età inferiore agli anni 18.

Inoltre la Sottosezione ha la facoltà di inviare all'attenzione del Consiglio direttivo sezionale una persona quale rappresentante presso l'Assemblea dei delegati del CAI centrale.

CAI di Gavirate - regolamento Sezione ---> Sottosezione
Revisione del Maggio 2010

Art.10 - La Sottosezione, annualmente entro il 31 Marzo, dovrà presentare alla sezione a consuntivo il proprio bilancio, le attività svolte e l'elenco aggiornato dei propri Soci

Art.11 - I Soci della Sezione e della Sottosezione hanno il diritto di reciprocità nell'uso di materiale alpinistico e didattico.

Art.12 - La Sezione verrà informata regolarmente del passaggio di propri soci alla Sottosezione; in ugual modo la Sottosezione verrà informata regolarmente del passaggio di propri soci alla Sezione madre oppure ad altre Sezioni.

Art.13 - La Sezione farà avere alla Sottosezione tutte le comunicazioni di interesse comune, inviate sia dalla sede centrale del CAI sia da altri enti pubblici o privati.

Art.14 - L'assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il consiglio direttivo della sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della sezione, dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDR subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

Art.15 In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.

Art.16 Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

Art.17 I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

Art.18 - Alla stesura ed alla eventuale modifica di questo regolamento partecipano con pari diritto i rispettivi Consigli direttivi o loro delegati.
L'approvazione di questo regolamento spetta di diritto ai Consigli direttivi e diventa esecutivo dal momento dell'approvazione.